



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Città Metropolitana di Bari

## REGOLAMENTO

**RECEPIMENTO DISPOSITIVI NORMATIVI INTERVENUTI  
IN MODIFICA DELLA L.R. 14/2009 e ss.mm.ii.  
(Piano Casa)**

**COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE**

Si attesta che il presente Atto è stato  
pubblicato all'Albo Pretorio on-line  
di questo Comune vi rimarrà  
dal 10/05/2017 al 25/05/2017

Il Responsabile  
della Pubblicazione On-line

**Art. 1**  
*(Oggetto)*

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione nel Comune di Castellana Grotte della Legge Regionale n. 14/2009 come modificata con L.R. n. 28 del 26.10.2016 e successiva L.R. n. 37 del 05.12.2016.

**Art. 2**  
*(Termini per la presentazione delle domande)*

Tutti gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzabili solo se la SCIA (la D.I.A. viene superata secondo il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 entrato in vigore 11.12.2016) o l'istanza per il rilascio del permesso di costruire risultano presentate entro il termine ultimo fissato dalla legge ed eventuali successive proroghe che venissero disposte.

Gli immobili per i quali si chiede di accedere ai benefici previsti dalla legge devono esistere alla data del 01.08.2016 (eventuali slittamenti della data di riferimento, disposti per legge, saranno automaticamente recepiti).

L'esistenza deve risultare dagli atti catastali o da titoli abilitativi (permessi di costruire o concessioni in sanatoria regolarmente rilasciati).

Si specifica che per gli stessi è previsto l'accesso ai benefici della legge purché prima della presentazione della relativa pratica edilizia siano comunque stati eseguiti i lavori al rustico (strutture portanti e murature esterne) con deposito alla Città Metropolitana della fine lavori, atteso che la legge in oggetto è finalizzata al miglioramento della qualità architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente.

**Art. 3**  
*(Applicazione)*

Sono ammessi gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della legge secondo la normativa dettata dalla Legge Regionale n. 14/2009 e ss.mm.ii e compatibili con gli indirizzi e le direttive di tutela del PPTR approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 176/2015.

Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del PPTR approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 176/2015 compresi gli immobili ubicati in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004, così come modificati dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 63 del 26.03.2008, è consentita l'applicazione degli interventi art. 3 e art. 4, compatibilmente con quanto previsto e nella misura riportata dalle norme tecniche del PPTR e a condizione che vengano utilizzati le finiture, i materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi e vengano eliminati eventuali detrattori ambientali, al fine di migliorare la qualità architettonica e ambientale del patrimonio edilizio esistente.

Dovranno essere redatti appositi elaborati progettuali che descrivano dettagliatamente le misure adottate al fine di garantire il miglioramento della qualità architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con le

norme di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della regione nonché difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e accessibilità degli edifici con particolare riferimento ai seguenti punti:

- individuazione e documentazione, attraverso fotografie ed altri atti scritto-grafici, del microambito paesaggistico di intervento, in cui ricade l'edificio per cui si richiede l'ampliamento e/o demolizione-ricostruzione e dall'ambito territoriale immediatamente prossimo;
- per tale microambito, individuazione dei caratteri architettonici e costruttivi dell'edificato che possono considerarsi qualificanti dal punto di vista ambientale, ovvero non in contrasto con le finalità di tutela paesaggistica dei luoghi;
- individuazione puntuale di tutti i detrattori ambientali e descrizione degli interventi volti all'eliminazione degli stessi e di quelli necessari a rendere il fabbricato in piena armonia architettonica, ambientale e paesaggistica con il relativo microambito;
- esplicitazione della natura tecnica dell'intervento da eseguire con individuazione degli elementi e delle valenze paesaggistiche che si intende recuperare e/o valorizzare e dei detrattori che si intende eliminare.

In tal caso dovrà essere preventivamente richiesta ed ottenuta l'autorizzazione o compatibilità paesaggistica di cui all'art. 90 e 91 delle NTA del vigente PPTR.

#### **Art. 4** *(Disposizioni finali)*

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alla Legge Regionale n. 14/2009 e s.m. e i., nonché al D.P.R. 380/2001.

Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22.01.2010.